

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica UFFICIO RELAZIONI SINDACALI Servizio Contrattazione Collettiva

> Al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile Viale dell'Università, 4 00185 – ROMA persociv@postacert.difesa.it

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato /
IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ministero della Difesa; ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2021 - 2023.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Con la suddetta ipotesi di accordo si disciplinano gli istituti giuridici a carico del Fondo Risorse Decentrate per il triennio 2021 – 2023 e l'utilizzo del FRD per l'anno 2021.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, con il quale si chiede di fornire chiarimenti.

Nel merito, con riferimento all'art. 8, comma 4 dell'ipotesi di accordo in esame, si richiedono chiarimenti circa l'inserimento della fattispecie "anche in giorno festivo infrasettimanale" in quanto, il relativo compenso percentuale, calcolato sulla retribuzione ordinaria, non appare conforme al combinato disposto degli artt. 21, comma 2, e 25 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.

Con riferimento alla disciplina contenuta nel Titolo III, atteso che i criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa sono oggetto di confronto e non di contrattazione, si chiede di espungere dall'ipotesi di accordo la suddetta disciplina.

Rispetto all'art. 23, comma 8 dell'ipotesi in esame, si evidenzia che i giustificativi riportati quali validi per il calcolo della presenza in servizio, sono asseverabili solo se meramente riproduttivi di norme di legge o di contratto, non potendo la contrattazione integrativa prevedere ulteriori fattispecie.

Con riguardo alle progressioni economiche di cui al titolo V dell'ipotesi, ove risulta individuata la decorrenza delle progressioni al 1° gennaio di ogni anno di riferimento, si ritiene utile rammentare, per consolidato orientamento di questo Ufficio, condiviso dal Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP e dall'ARAN, che tale decorrenza è legittima solo ove si provveda all'approvazione della graduatoria entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In ordine, poi, all'esperienza professionale di cui ai criteri che presiedono lo svolgimento degli sviluppi economici, indicati negli allegati A, B e C dell'ipotesi, si richiama l'articolo 18 del CCNL 14/9/2007 dell'ex comparto Ministeri, secondo il quale "con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali".

Pertanto, in considerazione di quanto sopra osservato e tenuto conto del citato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, si comunica che l'ipotesi di accordo in esame non può, al momento, avere ulteriore corso.

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Almandra Liveren



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

IPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico Ufficio VI

Prot. N.

Rif. Prot. Entrata N. 229494

Allegati:

Risposta a nota del: 09/08/2021, n.53236

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa.

OGGETTO: Ministero della Difesa – ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2021 – 2023.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale ipotesi disciplina gli istituti giuridici a carico del fondo risorse decentrate per il triennio 2021 - 2023 nonché l'utilizzo delle risorse del medesimo fondo per l'anno 2021 per euro 77.018.657,59.

Al riguardo, esaminata la predetta ipotesi nonché le relative relazioni tecnica ed illustrativa si fa presente quanto segue.

Art. 18 (Indennità per Posizioni Organizzative)

Il comma 2 lettera b) prevede l'individuazione di risorse finanziarie da destinare al fondo nazionale per le posizioni organizzative all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0054228 Adel 13/08/2021



Alla lettera c) del medesimo comma 2 è previsto l'utilizzo del predetto fondo nazionale per la copertura delle posizioni organizzative istituite presso i singoli Enti.

Al riguardo, si chiedono chiarimenti in ordine al citato fondo nazionale la cui istituzione non appare in linea con le previsioni del CCNL 2016/2018.

Articolo 19 (Tipologia e requisiti degli incarichi conferibili) – Articolo 20 (Conferimento e revoca degli incarichi di PO)

In merito a quanto ivi disciplinato si fa presente che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del CCNL 2016/2018, i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa sono oggetto di confronto e non di contrattazione integrativa.

Sul punto, si rinvia comunque alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Articolo 31 (Destinazione Fondo Risorse Decentrate anno 2021)

Con particolare riferimento alle risorse utilizzate per le indennità di Posizioni organizzative (euro 3.500.000) è necessario acquisire un prospetto dimostrativo recante le unità interessate nonché le misura considerate, ai fini della verifica della congruità del relativo onere e del rispetto di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 18, del CCNL 1998/2001.

Articolo 34 (Accantonamento delle risorse e contingenti per le progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2021)

Ai fini della verifica del rispetto del principio di selettività di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 150/2009, è necessario acquisire informazioni circa il numero degli aventi diritto a partecipare alle procedure per le progressioni economiche.

Con riferimento ai criteri utilizzati per la formazione della graduatoria utile ai passaggi economici, occorre indicare, in relazione al criterio della valutazione della performance, le annualità considerate.

Infine, in merito alla quantificazione dell'onere complessivo ivi indicato (euro 17.059.000) è necessario acquisire un prospetto analitico contenente gli elementi presi a base

per la determinazione del differenziale unitario annuo (lordo Stato) relativo a ciascun passaggio.

Tanto premesso, si resta in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti richiesti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Brofis Manotta